

COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 267 def. - COD 472
Bruxelles, 30.06.1994

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa ai lavori in metalli preziosi

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

Relazione

Nella sessione del 19 aprile 1994, il Parlamento europeo ha dato il suo parere sulla proposta di direttiva relativa ai lavori in metalli preziosi

COM(93)322 def. - SYN 472.

Il Parlamento europeo ha approvato una relazione comprendente 45 emendamenti relativi al campo di applicazione della proposta, alla punzonatura dei lavori ed alle procedure di certificazione.

1. La Commissione ha approvato gli emendamenti intesi a:

- introdurre un controllo dei prodotti importati dai paesi terzi (emendamenti 4 e 17 (in parte)). Una volta venduti, la possibilità di ritrovare i lavori è assai ridotta ed è difficile mettere in atto un controllo efficace dei fabbricanti situati nei paesi terzi. Di conseguenza, la soluzione migliore consiste in un controllo alle frontiere esterne, che permette di garantire che i lavori importati siano sottoposti agli stessi requisiti dei prodotti comunitari;
- precisare che l'organismo incaricato della certificazione deve aver sede nella Comunità (emendamento 13). Questa aggiunta al testo specifica la nozione di notifica degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri;
- definire meglio i lavori di piccole dimensioni (emendamento 15), per evitare ulteriori difficoltà di interpretazione;
- precisare che le monete e le medaglie da collezione in questione sono quelle emesse da un ente legale (emendamento 16), ciò che permette di specificare chiaramente i lavori esclusi dalla direttiva;
- indicare che bisogna tener conto delle tecniche di punzonatura generalmente utilizzate per la punzonatura dei lavori fragili e di piccole dimensioni (emendamento 25); si tratta di una precisione che eviterà ai fabbricanti di dover utilizzare tecniche di punzonatura per le quali non dispongono dei mezzi tecnici ed evitare così costi ingiustificati;
- eliminare l'obbligo di indicare sul lavoro in metallo prezioso il tipo di rivestimento (emendamento 30). Questa informazione, tenuto conto del tipo di lavoro in questione, verrà indicata solamente su un documento che accompagna il lavoro; l'indicazione sul lavoro stesso rischia di essere ambigua;
- definire un nuovo riquadro specifico per il palladio (emendamento 45), per evitare la confusione con il riquadro previsto per l'argento.

Altri emendamenti (1, 2 , 5 , 6 , 8, 9, 11, 17 (in parte), 21, 27, 29 e 38) che permettono di migliorare e di precisare la proposta di direttiva relativa ai lavori in metalli preziosi sono stati approvati dalla Commissione.

2. La Commissione non ha approvato gli emendamenti che si prefiggono di:

- aggiungere sui lavori il simbolo che indica l'organismo di certificazione (7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 24, 34, 35, 42 e 43). Questa aggiunta sarebbe contraria alla decisione del Consiglio del 1993 sulla certificazione che attribuisce dei numeri agli organismi di valutazione della conformità per evitare che i simboli abbiano l'effetto di rinazionalizzare i prodotti e avere un effetto negativo sulla loro libera circolazione. L'informazione relativa all'organismo notificato intervenuto nella certificazione è utile per le autorità di controllo. Per i lavori in metalli preziosi, essa è contenuta nei registri specifici tenuti dagli Stati membri. Di conseguenza, indicare sul lavoro stesso l'organismo intervenuto non è di alcuna necessità;
- modificare le procedure di certificazione (33, 36, 37, 39, 40 e 41) in particolare la "dichiarazione del fabbricante".
Questa procedura di certificazione, quale prevista dalla proposta, corrisponde alla decisione del Consiglio del 1993 relativa alla conformità. Ogni disposizione che la rende più complessa rischia di causare effetti negativi per le imprese, che per la maggior parte sono PMI, senza migliorare la qualità dei lavori;
- presentare disposizioni relative ai lavori d'occasione e agli oggetti rivestiti di metalli preziosi (emendamento 3) e precisare l'informazione che i commercianti devono dare ai consumatori (emendamenti 26, 31 e 32). Tali disposizioni, in applicazione del principio di sussidiarietà, devono restare di competenza nazionale;
- indicare che la direttiva si applica solo ai fabbricanti con sede nell'Unione (emendamento 10). Un fabbricante che non risiede nell'Unione deve poter applicare la direttiva senza dover fare ricorso a un mandatario stabilito nell'Unione. La direttiva prevede mezzi sufficienti, soprattutto attraverso i registri su cui tutti i fabbricanti devono essere iscritti, per poter controllare il mercato comunitario;
- autorizzare gli Stati membri a non attuare sul loro territorio tutte le procedure di certificazione previste dalla proposta e obbligarli a comunicare la loro scelta (emendamento 18). Tale precisazione non è necessaria poiché gli Stati membri non sono obbligati ad essere in possesso delle infrastrutture necessarie per attuare le tre procedure di certificazione. Di conseguenza, la scelta delle procedure dipenderà soprattutto dalla disponibilità di organismi competenti;
- ridurre i titoli delle leghe di metalli preziosi (emendamento 28). È già stata effettuata una riduzione dei titoli utilizzati dagli Stati membri con la proposta. Un'ulteriore riduzione limiterebbe inutilmente la scelta dei consumatori;
- prevedere tra l'elenco dei criteri che devono rispettare gli organismi da notificare una dichiarazione scritta che certifichi l'indipendenza dei dirigenti e del personale tecnico per l'esecuzione delle prove (emendamento 44). Gli Stati membri stessi devono verificare direttamente e farsi garanti della competenza e dell'indipendenza degli organismi che notificano. Di conseguenza, spetta agli Stati membri fissare le modalità che permettono il rispetto di detti criteri.

Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi

In seguito al parere espresso dal Parlamento europeo¹, in prima lettura, in vista della procedura di codecisione, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai lavori in metalli preziosi², la Commissione ha deciso di modificare la sua proposta come segue:

Proposta iniziale	Proposta modificata
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
VISTI	VISTI
in cooperazione con il Parlamento europeo	soppresso
	stabiliscono conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 B del trattato,

Quarto considerando

considerando quindi che certi aspetti del settore devono essere armonizzati per eliminare gli ostacoli e per garantire la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi nella Comunità;

considerando quindi che certi aspetti del settore devono essere armonizzati per eliminare gli ostacoli e per garantire la libera circolazione dei lavori in metalli preziosi e la correttezza delle transazioni commerciali nella Comunità;

Sesto considerando

considerando che nel settore dei lavori in metalli preziosi bisogna garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori e la correttezza delle transazioni commerciali;

considerando che nel settore dei lavori in metalli preziosi bisogna garantire un livello adeguato di protezione dei consumatori, la correttezza delle transazioni commerciali e la trasparenza;

¹ Parere reso il 19 aprile 1994 (GUCE n. C)

² GUCE n. C 318 del 25 novembre 1993, pag. 5

Sesto considerando ter (nuovo)

considerando che, per garantire equamente il conseguimento degli obiettivi di questa direttiva, è necessario istituire controlli rigorosi ai confini dell'Unione europea per quanto riguarda l'importazione di articoli in metallo prezioso provenienti da paesi terzi;

Decimo considerando

considerando che, ai fini della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno dei due organismi o da tutti e due su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, in cui si prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE del Consiglio, e in virtù degli orientamenti generali suddetti; che, per quanto concerne l'eventuale modifica delle norme armonizzate, è necessario che la Commissione sia assistita dal Comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE;

considerando che, ai fini della presente direttiva, una norma armonizzata è una specifica tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno dei due organismi o da tutti e due su mandato della Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, in cui si prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata da ultimo dalla direttiva 94/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché in virtù degli orientamenti generali suddetti; che, per quanto concerne l'eventuale modifica delle norme armonizzate, è necessario che la Commissione sia assistita dal Comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE;

(6) GU n. L 100 del 19.4.1994, pag. 30.

Undicesimo considerando

considerando che è necessario lasciare ai fabbricanti la scelta se applicare una delle diverse procedure di certificazione della conformità previste o se rivolgersi ad uno degli organismi pubblicati dalla Commissione; che gli Stati membri devono autorizzare i prodotti che soddisfano una procedura tra quelle previste dalla presente direttiva; che tali procedure sono basate sulle disposizioni della decisione 90/683/CEE del Consiglio (7) e garantiscono un livello adeguato della qualità per poter rispondere alle esigenze dei responsabili dell'immissione sul mercato comunitario; che, quindi, tali mezzi devono sempre far ricorso a controlli effettuati da un organismo notificati; che la notifica di un determinato organismo è lasciata alla facoltà degli Stati membri, i quali tuttavia hanno l'obbligo di garantire che l'organismo notificato risponda ai criteri di valutazione definiti nella presente direttiva;

(7) GU L 380 del 31.12.1990, pag. 13.

considerando che è necessario lasciare ai responsabili dell'immissione dei lavori sul mercato la scelta se applicare una delle diverse procedure di certificazione della conformità previste o se rivolgersi ad uno degli organismi pubblicati dalla Commissione; che gli Stati membri devono autorizzare i prodotti che soddisfano una procedura tra quelle previste dalla presente direttiva; che tali procedure sono basate sulle disposizioni della decisione 93/465/CEE del Consiglio (7); che queste procedure sono equivalenti per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti e garantiscono un livello adeguato della qualità per poter rispondere alle esigenze dei responsabili dell'immissione sul mercato comunitario; che, quindi, tali mezzi devono sempre far ricorso a controlli effettuati da un organismo notificati; che la notifica di un determinato organismo è lasciata alla facoltà degli Stati membri, i quali tuttavia hanno l'obbligo di garantire che l'organismo notificato risponda ai criteri di valutazione definiti nella presente direttiva;

(7) GU L 220 del 30.08.1993, pag. 23.

HA ADOTTATO
DIRETTIVA,

LA PRESENTE

HA ADOTTATO
DIRETTIVA,

LA PRESENTE

Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Senza oggetto in italiano

Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

Senza oggetto in italiano

Articolo 1, paragrafo 2, lettera j)

- j) importatore: il soggetto che immette sul ~~soppresso~~
mercato comunitario un lavoro conforme,
proveniente da un paese terzo;

Articolo 1, paragrafo 2, lettera p)

- p) organismi notificati: organismi incaricati di applicare la procedura di valutazione della conformità
- p) organismi notificati: organismi con sede nella Comunità incaricati di applicare la procedura di valutazione della conformità

Articolo 1, paragrafo 2, lettera p bis) (nuovo - riveduto)

p bis) lavoro di piccole dimensioni: lavoro il cui peso è inferiore a un grammo per l'oro e per il platino e a 3 grammi per l'argento ed il palladio;

Articolo 1, paragrafo 3, lettera d)

- d) alle monete in metallo prezioso aventi corso legale e alle monete e medaglie da collezione;
- d) alle monete in metallo prezioso aventi corso legale e alle monete e medaglie da collezione qualora siano state emesse ufficialmente;

Articolo 2, paragrafo 2, (nuovo)

1. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché per quanto riguarda le indicazioni relative la titolo, solo i lavori conformi alle disposizioni della presente direttiva siano immessi sul mercato.
2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie affinché i lavori in metalli preziosi provenienti dai paesi terzi vengano controllati alle frontiere esterne per verificare la loro conformità alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 11, primo comma

I lavori considerati rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 devono, prima della loro immissione sul mercato, essere muniti di uno o più punzoni di titolo apposti dal fabbricante ovvero dal suo mandatario, dal responsabile dell'immissione sul mercato o dall'organismo notificato che abbia effettuato la verifica di cui all'allegato V.

I lavori considerati rispondenti ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 devono, prima della loro immissione sul mercato, essere muniti di uno o più punzoni di titolo secondo la procedura di attestazione della conformità applicata.

Articolo 13, paragrafo 1

- i lavori di piccole dimensioni o quelli troppo fragili sui quali è tecnicamente difficile apporre i punzoni;

- i lavori di piccole dimensioni o quelli troppo fragili sui quali è tecnicamente difficile apporre i punzoni tenendo conto delle tecniche di punzonatura generalmente in uso;

Articolo 13, paragrafo 2

2. Sono esenti dall'obbligo della punzonatura di titolo le parti dei lavori in vari metalli preziosi sulle quali è tecnicamente difficile apporre tale punzone.

2. Sono esenti dall'obbligo della punzonatura di titolo le parti dei lavori in vari metalli preziosi sulle quali è tecnicamente difficile apporre tale punzone, tenendo conto delle tecniche di punzonatura generalmente in uso.

Articolo 17, paragrafo 1

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1996.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità sono decise dagli Stati membri.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Allegato II, paragrafo 3

3. Punzonatura e certificato

- 3.1 I lavori di uno stesso metallo prezioso devono avere impressa una punzonatura di titolo.
- 3.2 I lavori in vari metalli preziosi devono essere muniti del punzone di titolo corrispondente su ogni parte.
- 3.3 I lavori misti devono portare il punzone di titolo corrispondente sulla parte fabbricata in metallo prezioso o in metalli preziosi differenti.

3. Punzonatura e certificato

- 3.1 I lavori di uno stesso metallo prezioso devono avere impressa una punzonatura di titolo.
- 3.2 I lavori in vari metalli preziosi devono, eccetto nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2, essere muniti del punzone di titolo corrispondente su ogni parte.
- 3.3 I lavori misti devono, eccetto nei casi di cui all'articolo 13, paragrafo 2 portare il punzone di titolo corrispondente sulla parte fabbricata in metallo prezioso o in metalli preziosi differenti.

Allegato II, paragrafo 4

4. I lavori in metalli preziosi, rivestiti di altri metalli, devono essere muniti del punzone di titolo della lega del metallo prezioso di base. Devono anche portare l'indicazione del tipo di rivestimento o essere accompagnati da un documento che ne dia l'informazione, quando questa non possa essere indicata sul lavoro stesso.
4. I lavori in metalli preziosi, rivestiti di altri metalli, devono essere muniti del punzone di titolo della lega del metallo prezioso di base. Devono anche essere accompagnati da un documento che dia l'indicazione del tipo di rivestimento.

Allegato IV, paragrafo 4, primo comma

4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali.
4. L'organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere le prove sui campioni a intervalli casuali.

Allegato VII, paragrafo 1 (Emendamento 45)

1. I riquadri specifici di ogni metallo prezioso che devono inquadrare i titoli dei metalli preziosi e le loro leghe di cui all'allegato I sono indicati qui di seguito.
1. I riquadri specifici di ogni metallo prezioso che devono inquadrare i titoli dei metalli preziosi e le loro leghe di cui all'allegato I sono indicati qui di seguito.

ORO Invariato
ARGENTO Invariato
PLATINO Invariato

ORO Invariato
ARGENTO Invariato
PLATINO Invariato

PALLADIO



PALLADIO



ISSN 0254-1505

COM(94) 267 def.

DOCUMENTI

IT

06 10

N. di catalogo : CB-CO-94-285-IT-C

ISBN 92-77-71093-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo